

STATUTO

**CINQUE PALME SOCIETA'
COOPERATIVA SOCIALE A
RESPONSABILITA'
LIMITATA O.N.L.U.S.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CALTAGIRONE CT VIA RAIMONDO
LULLO 14

Numero REA: CT - 265182

Codice fiscale: 03959030879

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 20-07-2018 - Statuto completo	2
--	---

	NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETÀ	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - OGGETTO	
	Art. 1) E' costituita una O.N.L.U.S. società cooperativa sociale a responsabilità limitata denominata:	
	"CINQUE PALME SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE A RESPONSABILITÀ LIMITATA O.N.L.U.S."	
	La società cooperativa sarà iscritta a cura degli Amministratori nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il quale verranno depositati annualmente i bilanci.	
	Art. 2) La Società ha sede legale in Caltagirone.	
	L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire uffici, filiali, succursali e dipendenze in tutto il territorio nazionale ed all'estero ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato.	
	Compete ai soci la decisione del trasferimento della sede in Comune diverso e la istituzione, la modificazione e soppressione di sedi secondarie.	
	Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.	
	Art. 3) La durata della Società Cooperativa è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2060 (duemilasessanta).	
	Potrà essere prorogata con delibera dell'Assemblea con le maggioranze di legge per la Straordinaria.	
	Art. 4) La società e' retta con i principi della mutualità.	

	Essa si propone di svolgere le seguenti attività nell'ambito	
	dei settori assistenziali, sanitari, para sanitari, educativi	
	e di recupero dei tossicodipendenti, nonché degli anziani e	
	dei minori sotto tutela dell'autorità giudiziaria, e minori a	
	rischio, e precisamente:	
	servizi sociali, servizio di assistenza-domiciliare per anzia-	
	ni, handicappati e tossicodipendenti, servizio di pulizia, a-	
	iuto domestico, assistenza medico-infermieristica, servizio	
	trasporto di persone per conto proprio o per conto di terzi,	
	gestione mense e lavanderie, laboratori artigianali, centri	
	diurni, case albergo, case protette, comunità alloggio, centri	
	di accoglienza per ospitalità diurna o residenziale temporane-	
	a, R.S.A. (residenza sanitaria assistenziale), l'applicazione	
	della Legge Regionale Siciliana sulla Famiglia n.10 del 31 lu-	
	glio 2003, trasporti, gite e viaggi, soggiorni marini, montani	
	a termali, centri di riabilitazione del linguaggio e logoterap-	
	ia, servizi ambulatoriali, consultori, asili nido, scuole ma-	
	terne, elementari e medie, attività di alfabetizzazione, corsi	
	per l'educazione e la prevenzione degli handicaps, corsi per	
	familiari e genitori, recupero scolastico, gestione parchi	
	giochi, animazione, servizio di baby-sitter, attività cultura-	
	li e ricreative, attività sportive, centri socio-culturali per	
	giovani ed i minori, l'acquisizione, l'acquisto e l'affitto di	
	aree, terreni, fabbricati ed immobili per la costruzione di	
	impianti, centri polivalenti, strutture in genere, per la ge-	

	stione dei servizi socio sanitari; l'organizzazione e la ge-	
	stione di programmi di turismo sociale per gli anziani, l'in-	
	fanzia, gli handicappati e tossicodipendenti; l'effettuazione	
	e la gestione di corsi di formazione e di riqualificazione	
	professionale sia del personale operante nel settore, sia del	
	personale di volontariato che dei lavoratori in cerca di prima	
	occupazione, finanziati da leggi Regionali, Nazionali e dal	
	Fondo Sociale Europeo.	
	Con riferimento all'art. 1 lett. b) della L. 381/1991, la Coo-	
	perativa si prefigge di realizzare attraverso lo svolgimento	
	di attività diverse - industriali, commerciali o di servizi -	
	l'inserimento sociale, l'inserimento lavorativo dei soci e	
	delle persone svantaggiate di cui all'art. 4, e loro familiari	
	e/o affini e/o persone di riferimento, e per quanto detto la	
	cooperativa potrà svolgere le seguenti attività:	
	- realizzare e svolgere attività nel settore del turismo con	
	particolare riferimento alla promozione e gestione del turismo	
	naturalistico, ambientale, turismo sociale e culturale:	
	- gestire case ed appartamenti per vacanze, bed & breakfast,	
	colonie, affittacamere, parchi per divertimenti, centri ricre-	
	ativi, palestre, piscine e tutti i servizi connessi alle	
	strutture turistiche;	
	- attività di noleggio auto e pullman per il trasporto turi-	
	stico, trasporto anziani, alunni e soggetti con disabilità;	
	- realizzare forme di turismo sociale nonché ogni altra opera	

	idonea allo sviluppo della persona sia come singolo che facen-	
	te parte di una comunità al fine di ristabilire lo stato di	
	salute o al fine di svago-vacanze nonché fornire nuove occa-	
	sioni di integrazione sociale;	
	- gestire bar, ristoranti, pizzerie self-service, con o senza	
	il relativo servizio di cucina e di preparazione di pranzi, di	
	pasti freddi e caldi preconfezionati, servizio di catering, di	
	refezione scolastica ecc.;	
	- lavori di pulizie industriali e civili, (ville, abitazioni,	
	condomini, locali in genere, piazzali, mezzi di trasporto di	
	qualsunque tipo e genere, compreso autolavaggio, strade fogna-	
	ture e tubazioni, impianti, macchinari e attrezzature, ecc),	
	pulizia cisterne e serbatoi di ogni genere, derattizzazione e	
	disinfestazione, smaltimento rifiuti non tossici, carta e car-	
	tone, bottiglie di plastica e di vetro etc, sgombero dei loca-	
	li,	
	- lavori di giardinaggio di ogni genere presso privati o enti	
	pubblici (scerbatura, prato verde, lavorazione del terreno,	
	impianti di irrigazione ed innaffiatori, abbattimento e messa	
	a dimora di alberi, potatura diserbo e trattamento fitosanita-	
	rio); realizzazione, manutenzione e gestione di aree verdi	
	pubbliche e private, disboscamento e forestazione, custodia	
	aree verdi;	
	- servizi di volantinaggio e servizi di facchinaggio svolto	
	anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi; attività	

	preliminari e complementari al facchinaggio: insacco, pesatura, legatura, accatastamento e pressatura, imballaggio, compreso rifacimento e preparazione pancali;	
	- svolgere attività di trasloco (case, uffici, locali in genere, magazzini), smontaggio e rimontaggio di impianti civili e industriali, compreso prefabbricati;	
	- servizi di custodia e vigilanza di immobili pubblici e privati, compreso quella di musei, pinacoteche, biblioteche e simili, nonché di mostre ed esposizioni; centralino e portineria, posteggio veicoli, nonché custodia e vigilanza;	
	- svolgere servizi di cucina e refettorio compreso distribuzione pasti nonché lavanderia e stireria, presso case di riposo, plessi scolastici, aziendali, turistici e di ogni altro genere;	
	- promuovere e organizzare iniziative finalizzate alla promozione delle attività artistiche e artigianali in favore di persone anziane, persone svantaggiate, minori e donne a rischio, diversamente abili.	
	Nell'ambito dell'oggetto sociale la società potrà assumere da privati, società, Enti pubblici e privati, Aziende ospedaliere, Pubbliche Amministrazioni ed in particolare, dai Comuni, Province, Regioni, A.S.L., mediante convenzioni e gare, la concessione di opere, di fornitura di prodotti e di servizi.	
	La società potrà inoltre svolgere qualunque altra attività connessa od affine a quella sopraindicata, nonché compiere	

	tutti gli atti ed operazioni di natura mobiliare, immobiliare,	
	industriali e finanziarie necessarie od utili per la realizza-	
	zione degli scopi sociali e comunque sia direttamente o indi-	
	rettamente attinenti ai medesimi.	
	E' tassativamente vietato l'esercizio delle "attività riser-	
	vate" ai sensi della Legge 1/91 e D. Lgs. 385/93.	
	CAPITALE SOCIALE	
	Art. 5) Il capitale sociale è ripartito in un numero illimita-	
	to di quote del valore nominale ciascuna di Euro 52,00 (cin-	
	quantadue virgola zero zero) e non superiore al limite stabi-	
	lito dalla legge.	
	SOCI - QUOTE	
	Art. 6) Il numero dei soci è illimitato e variabile, ma non	
	può essere inferiore a 3 (tre) (minimo stabilito dalla legge);	
	se successivamente il numero dei soci diviene inferiore, esso	
	deve essere integrato nel termine massimo di un anno, trascor-	
	so il quale la società si scioglie e deve essere posta in li-	
	quidazione; il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2522	
	del Codice Civile.	
	Art. 7) Possono essere soci le persone fisiche che, non avendo	
	interesse in contrasto con quelli della cooperativa, intendono	
	perseguire gli scopi della cooperativa partecipando alle atti-	
	vità sociali.	
	I soci cooperatori si dividono nelle seguenti categorie:	
	a) soci prestatori, che ricevono un compenso per l'attività	

	svolta in cooperativa secondo le modalità previste dagli orga-	
	ni competenti;	
	b) soci volontari, che prestano attività in modo totalmente	
	gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente soste-	
	nute e documentate, sulla base dei parametri stabiliti dalla	
	cooperativa sociale per la totalità dei soci, ai sensi	
	dell'art. 2 della legge 381/91.	
	Il numero dei soci volontari non può superare la metà del nu-	
	mero complessivo dei soci ai sensi della succitata legge 381/	
	91.	
	c) soci sovventori: sia persone fisiche che giuridiche, che	
	apportino capitale destinato alla costituzione di specifici	
	fondi previsti all'art.2 volti all'attuazione di programmi di	
	sviluppo aziendale.	
	Spetta alla Cooperativa determinare il periodo minimo neces-	
	sario per il completamento dei progetti di sviluppo, nel qua-	
	le non è consentito il recesso al socio sovventore, che deve	
	accettare per iscritto la limitazione.	
	Il socio sovventore deve altresì accettare la limitazione del	
	diritto di voto di cui all'art. 22 dello Statuto.	
	Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci	
	in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie suindica-	
	te.	
	Art. 8) Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	all'Organo Amministrativo, specificando:	

	a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, numero di codice fiscale, allegandone documentazione in carta semplice;	
	b) i motivi della richiesta, l'attività che intende svolgere e l'indicazione della categoria a cui chiede di essere iscritto;	
	c) l'ammontare della quota sociale che si propone di sottoscrivere, nei limiti massimi fissati dall'art.2525 del Codice Civile;	
	d) la dichiarazione di attenersi alle norme contenute nell'atto costitutivo ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	Art. 9) Sulla domanda di ammissione delibera l'Organo Amministrativo con l'obbligo di motivare l'eventuale rigetto, secondo la procedura prevista dall'art. 2528 del Codice Civile.	
	L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti e l'inesistenza delle cause di incompatibilità delibera sulla domanda.	
	La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti seguenti.	
	Il socio ammesso deve versare, oltre l'importo della quota sociale sottoscritta, una somma da determinarsi dagli amministratori per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato; questa disposizione si applica anche ai soci che durante l'e-	

	sistenza della società aumentino la loro quota sociale.	
	Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione	
	senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera	
	diventerà inefficace.	
	La domanda potrà essere rinnovata.	
	In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata.	
	In caso di reiezione della domanda di ammissione, gli ammini-	
	stratori debbono motivare il rifiuto di ammissione e annual-	
	mente riferire nella relazione al bilancio i criteri usati	
	nella deliberazione di ammissione dei nuovi soci.	
	Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci en-	
	tro 60 giorni dalla comunicazione della reiezione.	
	La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappella-	
	bile.	
	I soci dovranno impegnarsi e accettare gli scopi sociali ed	
	uniformarsi alle norme di cui al presente statuto, al regola-	
	mento interno e alle deliberazioni prese dall'Assemblea e	
	dall'Organo Amministrativo.	
	I soci dovranno attenersi scrupolosamente alle disposizioni	
	che saranno loro impartite dagli incaricati responsabili delle	
	varie strutture della cooperativa.	
	In caso di partecipazione a bandi pubblici per la concessione	
	di finanziamenti i soci si impegnano a realizzare e mantenere	
	gli obblighi previsti dai bandi per una durata almeno pari al	
	periodo vincolativo (dieci anni per gli investimenti immobili,	

	cinque per quelli mobili e tre per il bestiame dalla data di	
	accertamento finale).	
	E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad	
	altre cooperative, associarsi a società, che perseguono iden-	
	tici scopi sociali o che comunque esplicino attività concor-	
	rente.	
	E' altresì vietato al socio di prestare lavoro subordinato a	
	favore di terzi esercenti imprese che operino in concorrenza	
	con la cooperativa, nonché svolgere attività concorrenti in	
	proprio.	
	Art. 10) Le quote detenute dai soci non possono essere sotto-	
	poste a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizza-	
	zione dell' organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del	
	Codice Civile e con le modalità previste nel medesimo artico-	
	lo.	
	Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve es-	
	sere comunicato al socio entro 60 (sessanta) giorni dal rice-	
	vimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la pro-	
	pria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro dei	
	soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire	
	socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve esse-	
	re motivato.	
	Contro il diniego il socio entro 60 (sessanta) giorni dal ri-	

	cevimiento della comunicazione può proporre opposizione al Tri-	
	bunale competente.	
	Il tutto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2530 del codice	
	civile.	
	In caso di trasferimento per atto tra vivi gli altri soci han-	
	no diritto di prelazione nell'acquisto.	
	Il trasferimento è quindi soggetto alle seguenti regole e con-	
	dizioni:	
	Il socio che intenda vendere le proprie quote nominative dovrà	
	comunicare, a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di	
	ritorno a tutti gli altri soci, la propria volontà di alienare	
	le proprie quote.	
	Ognuno degli altri soci potrà, entro il termine di trenta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, esercitare il di-	
	ritto di prelazione inviando, sempre a mezzo di lettera racco-	
	mandata con ricevuta di ritorno, al socio alienante la propria	
	volontà in tal senso.	
	Durante la pendenza del termine l'offerta del socio alienante	
	è irrevocabile.	
	Qualora il corrispettivo richiesto dal socio cedente o comun-	
	que offertogli da un terzo apparisse superiore al reale ed ef-	
	fettivo valore delle quote, i soci che hanno esercitato la	
	prelazione, entro il medesimo termine di trenta giorni dal ri-	
	cevimiento della comunicazione stessa, avranno facoltà di ri-	
	correre al Collegio Arbitrale, promovendone la costituzione	

	con richiesta indirizzata al Presidente del Tribunale compe-	
	tente che provvederà a nominare tre arbitri che, riunitisi in	
	collegio, funzioneranno con i poteri di amichevole compositore	
	senza formalità di procedura.	
	Il Collegio Arbitrale provvederà a determinare il corrispetti-	
	vo dovuto per la cessione delle quote in rapporto al valore	
	effettivo e reale della società e ne darà comunicazione a mez-	
	zo raccomandata R.R. al socio alienante e al socio o ai soci	
	esercitanti il diritto di prelazione.	
	Le quote del socio alienante saranno acquistate da tutti i so-	
	ci che avranno esercitato il diritto di prelazione in parti	
	uguali fra di essi.	
	Art. 11) La qualità di socio si perde per recesso, per esclu-	
	sione, per causa di morte o per scioglimento della persona	
	giuridica socia.	
	Art. 12) Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere	
	il socio che:	
	- abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	- non si trovi più nella possibilità di partecipare al rag-	
	giungimento degli scopi sociali;	
	- in caso di inabilitazione al lavoro o di trasferimento.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con racco-	
	mandata alla società.	
	Spetta all'Organo Amministrativo constatare se ricorrano i mo-	
	tivi che a norma della legge e del presente atto, legittimino	

	il recesso, entro 60 giorni dalla ricezione della dichiarazione di recesso.	
	Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.	
	Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	I rapporti mutualistici del socio receduto con la società, proseguono ed il recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.	
	Art. 13) L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo nei confronti del socio:	
	a) che non e' piu' in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente a società, oppure fomenti dissidi e disordini tra i soci;	
	c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società senza autorizzazione;	
	d) che non osservi le disposizioni contenute nello Statuto o le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali o ancora nel regolamento interno;	

	e) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	f) che, senza giustificato motivo, non partecipi in proprio	
	e/o per delega a tre assemblee consecutive, siano esse ordina-	
	rie e/o straordinarie;	
	g) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versa-	
	mento delle quote sociali sottoscritte o dei pagamenti di e-	
	ventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperati-	
	va, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo ammi-	
	nistrativo;	
	h) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 del codice ci-	
	vile.	
	L'esclusione del socio determina automaticamente la cessazione	
	della prestazione di lavoro e dei rapporti mutualistici.	
	Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tri-	
	bunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comuni-	
	cazione.	
	L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio,	
	dall'annotazione nel libro dei soci.	
	In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata	
	solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.	
	Art. 14) In caso di morte, gli eredi del socio defunto hanno	
	diritto di subentrare nella qualità di socio, a condizione che	
	posseggano i requisiti previsti per l'ammissione;	
	l'accertamento del possesso di tali requisiti è sancito	

	dall'Organo Amministrativo con apposita delibera entro 60	
	giorni dalla richiesta, con decisione inappellabile.	
	Art. 15) I soci receduti, decaduti, od esclusi hanno soltanto	
	il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettiva-	
	mente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede	
	di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capi-	
	talizzato, e decurtare le perdite imputabili al capitale, in	
	proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà	
	luogo sulla base del bilancio dell'esercizio, nel quale lo	
	scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, di-	
	venta operativo.	
	Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio	
	eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere	
	dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.	
	In ogni caso l'Organo Amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corrispondenza dei relativi interessi legali.	
	I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro	
	e non oltre l'anno dalla scadenza dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.	

	Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente	
	alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documenta-	
	zione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti	
	che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina	
	di un unico delegato alla riscossione medesima.	
	Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel ter-	
	mine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devo-	
	lute al fondo di riserva straordinaria.	
	Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la so-	
	cietà per il pagamento dei conferimenti non versati.	
	Inoltre dovrà rimborsare quanto ricevuto per la liquidazione	
	della quota, ove entro lo stesso termine venga dichiarato lo	
	stato di insolvenza della società.	
	Art. 16) La liquidazione della quota ha luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio, in conformità alle disposi-	
	zioni previste dall'art. 2535 del codice civile e con le limi-	
	tazioni previste dall'art. 2514 del codice civile.	
	Art. 17) Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci	
	il principio della parità di trattamento.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del so-	
	cio quale "lavoratore associato", la disciplina della presta-	
	zione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione so-	
	no regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può	
	essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai	

	contratti collettivi di categoria in quanto applicabili.	
	Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall' organo	
	amministrativo è approvato dall'assemblea ordinaria dei soci	
	con le maggioranze di legge.	
	Art. 18) Il regolamento di cui all'articolo precedente può	
	prevedere la riduzione dell'orario o la sospensione del lavoro	
	a tempo determinato o indeterminato rispettivamente in caso di	
	crisi occupazionale temporanea od in caso di necessità di ri-	
	dimensionamento definitivo degli organici della cooperativa.	
	Lo stesso regolamento stabilisce il termine decorso il quale	
	il socio assente dal lavoro per infermità, per periodi conti-	
	nuativi o parziali, viene sospeso dal lavoro a tempo indeter-	
	minato.	
	Nei casi di sospensione da lavoro a tempo indeterminato di cui	
	al comma precedente, il socio ha diritto di precedenza per la	
	riammissione al lavoro rispetto alla ammissione di nuovi soci	
	con pari attitudini professionali; salvo il caso in cui la co-	
	operativa sia obbligata, per legge o per contratto, all'ammis-	
	sione di nuovi soci lavoratori, oppure all'assunzione di di-	
	pendenti in occasione dell'acquisizione di appalti, incorpora-	
	zione di aziende o altre eventualità analoghe.	
	Il tutto nei limiti consentiti dallo statuto dei lavoratori in	
	quanto applicabile.	
	ASSEMBLEA DEI SOCI	
	Art. 19) L'Assemblea ordinaria e' convocata dall'Organo Ammi-	

	nistrativo ogni anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale per l'approvazione del bilancio.	
	L'Assemblea ordinaria e' convocata, altresì, per:	
	a) la nomina degli amministratori, dei sindaci e del Presiden-	
	te del Collegio Sindacale;	
	b) l'approvazione del regolamento interno;	
	c) la determinazione del compenso degli amministratori e dei	
	sindaci;	
	d) la trattazione di tutti gli altri oggetti attinenti alla	
	gestione sociale, indicati nell'ordine del giorno;	
	e) l'approvazione della costituzione di fondi o il finanzia-	
	mento di programmi di cui all'art.4 dello statuto sociale.	
	L'Assemblea potrà anche deliberare l'eventuale responsabilità	
	degli amministratori e dei sindaci.	
	L'Organo Amministrativo potrà convocare l'assemblea quante	
	volte lo riterrà utile alla gestione sociale.	
	L'Assemblea dovrà essere convocata senza ritardo quando ne sia	
	fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno un quinto	
	dei voti di cui dispongono i soci, oppure dal Collegio Sinda-	
	cale: in questi casi la convocazione deve avere luogo almeno	
	venti giorni prima della data dell'assemblea, con le modalità	
	appresso specificate.	
	Art. 20) L'Assemblea viene convocata ai sensi di legge, anche	
	fuori dalla sede sociale, purchè in Italia, con lettera racco-	
	mandata oppure a mezzo fax (purchè confermato) da inviarsi al-	

	meno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.	
	L'assemblea può essere convocata anche mediante posta elettro-	
	nica con avviso da inviarsi almeno otto giorni prima della da-	
	ta fissata per la riunione all'indirizzo di posta elettronica	
	comunicati alla società ad annotata nel libro soci.	
	In tal caso il Presidente dell'assemblea verificherà mediante	
	elenco fornitogli dal fornitore di accessi Internet (Provider)	
	che tutti i soci abbiano ricevuto l'avviso.	
	Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno,	
	il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie poste	
	all'ordine del giorno.	
	L'Assemblea è valida, anche in mancanza della formale convoca-	
	zione, quando sono presenti, in proprio o a mezzo delega, tut-	
	ti soci che rappresentano l'intero capitale sociale e sia in-	
	tervenuto o informato l'Organo Amministrativo nonchè il Colle-	
	gio Sindacale, qualora esistente, e se nessuno si oppone alla	
	trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.	
	Ai fini di verificare la validità dell'assemblea totalitaria,	
	gli amministratori e i sindaci, se nominati, dovranno rila-	
	sciare una apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli	
	atti della società, nella quale dichiarano di essere stati in-	
	formati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e	
	di non opporsi alla trattazione degli stessi.	
	Art. 21) L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, e'	
	valida qualunque sia l'oggetto da trattare:	

	- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che	
	rappresentino la maggioranza dei voti di tutti i soci;	
	- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci	
	presenti e rappresentati.	
	Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei	
	soci presenti e rappresentati all'adunanza.	
	Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato,	
	sul cambiamento dell'oggetto, sulla trasformazione del tipo o	
	fusione della società, oppure sul trasferimento della sede so-	
	ciale anche in altra località del territorio dello Stato, tan-	
	to in prima quanto in seconda convocazione, le deliberazioni	
	devono essere prese con il voto favorevole di almeno quattro	
	quinti dei voti di tutti i soci.	
	In questi casi, i dissenzienti o assenti hanno diritto di re-	
	cedere dalla società: la dichiarazione di recesso deve essere	
	comunicata con raccomandata dai soci intervenuti alla assem-	
	blea non oltre 3 giorni dalla chiusura di questa, o dai soci	
	non intervenuti non oltre 15 giorni dalla data della pubblica-	
	zione della deliberazione.	
	Art.22) Per le votazioni si procederà normalmente col sistema	
	della alzata di mano o per divisione, comunque sempre con	
	scrutinio palese.	
	Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino i-	
	scritti nel libro soci da almeno novanta giorni e non siano in	
	mora nel versamento della quota sottoscritta e della tassa di	

	ammissione.	
	Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote	
	possedute.	
	Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro	
	socio, non Amministratore né Sindaco, ma che abbia diritto al	
	voto, mediante delega scritta; ogni socio delegato non può	
	rappresentare più di cinque soci.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assem-	
	blea e conservate fra gli atti sociali.	
	Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari	
	emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano	
	sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica	
	dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione.	
	Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di	
	strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzio-	
	nante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.	
	Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci	
	quote possedute, con un massimo di cinque voti.	
	In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.	
	Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli	
	artt. 2538 e seguenti del Codice Civile integrate da quelle	
	previste per l'assemblea nelle S.r.l.	
	E' consentito il voto per corrispondenza.	
	In questo caso:	
	a) l'avviso di convocazione deve essere spedito con lettera	

	raccomandata almeno quindici giorni prima della riunione	
	dell'assemblea e deve contenere per esteso la deliberazione	
	proposta;	
	b) lo spoglio delle schede deve essere fatto dal Presidente	
	dell'assemblea, assistito da due scrutatori soci nominati dal-	
	la stessa assemblea e da un Sindaco;	
	c) le deliberazioni proposte si considerano approvate se il	
	numero dei voti favorevoli costituisce la maggioranza dei voti	
	dei soci presenti o rappresentati, nonché di quelli dei soci	
	che votano per corrispondenza, compresi, tra questi ultimi,	
	quelli che abbiano scheda bianca o nulla.	
	Art.23) L'Assemblea è presieduta da un socio eletto dall'as-	
	semblea stessa, o dal Presidente del Consiglio d' Amministra-	
	zione o dall'Amministratore Unico.	
	L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due	
	scrutatori.	
	Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal	
	Presidente dell' assemblea e dal segretario o dal Notaio quan-	
	do previsto obbligatoriamente.	
	Il Verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere	
	redatto da un notaio.	
	Anche il verbale redatto da un notaio deve essere trascritto	
	nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.	
	AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANZA	
	Art. 24) La Società è amministrata da un Amministratore Unico	

	o da un Consiglio di Amministrazione composto da tre a cinque	
	membri scelti tra i soci, nominati dall'assemblea.	
	Anche i soci sovventori possono essere eletti Amministratori,	
	purché non raggiungano la maggioranza dei consiglieri.	
	Gli amministratori durano in carica tre anni, sono sempre rie-	
	leggibili e sono dispensati dal prestare cauzione.	
	Gli Amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che	
	non lo deliberi l'Assemblea, la quale può anche stabilire che	
	ad essi vengano concesse delle medaglie di presenza.	
	I consiglieri eleggono fra loro un presidente e due consiglie-	
	ri delegati; essi nominano anche, per la redazione dei verba-	
	li, un segretario che può essere estraneo al Consiglio.	
	Art. 25) Il Consiglio di Amministrazione ad ogni sua rinnova-	
	zione nominerà tra i suoi membri il Presidente ed eventualmen-	
	te un Vice Presidente.	
	Art. 26) Il Consiglio si radunerà sia nella sede sociale che	
	altrove purché in Italia, ogni qualvolta il Presidente lo giu-	
	dichi necessario, o quando ne sia fatta domanda scritta da al-	
	meno un altro Consigliere.	
	Esso è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza od	
	impedimento da chi ne fa le veci.	
	La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta con	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento, spedita almeno	
	cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza e nei ca-	
	si di urgenza, con telegramma o a mezzo fax (purché conferma-	

	to) da spedirsi almeno un giorno prima a ciascun Amministrato-	
	re ed a ciascun Sindaco Effettivo, qualora nominati.	
	Art. 27) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di	
	Amministrazione occorre la presenza ed il voto favorevole del-	
	la maggioranza assoluta dei suoi membri.	
	Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso Consi-	
	glio: a parità di voti, prevale il voto di chi presiede.	
	Non sono ammesse votazioni a scrutinio segreto.	
	Art. 28) Le deliberazioni dell'Amministratore Unico e del Con-	
	siglio di Amministrazione sono fatte constare su apposito re-	
	gistro dei verbali e sono firmate dal Presidente della riunion-	
	e e dal Segretario.	
	Art. 29) Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle	
	spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.	
	Art. 30) L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi ed	
	illimitati poteri per la gestione ordinaria e straordinaria	
	della Società Cooperativa, senza eccezione di sorta e più se-	
	gnatamente sono ad esso conferite tutte le facoltà per l'at-	
	tuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi gli	
	atti che la legge in modo tassativo riserva alla decisione dei	
	soci.	
	Spetta, pertanto a titolo esemplificativo all'Organo Ammini-	
	strativo:	
	a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;	
	b) redigere i bilanci consuntivi;	

	c) compilare i regolamenti interni previsti dallo Statuto;	
	d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività'; fra gli altri vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari e immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali, compiere ogni e qualsiasi operazione compreso leasing presso Istituti di Credito di diritto pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere conti correnti anche allo scoperto e compiere qualsiasi operazione in banca, compresa l'apertura di sovvenzioni e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, accettare, emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	e) concorrere a gare d'appalto, licitazioni e trattative private per opere o servizi inerenti l'attività' sociale e stipulare i relativi contratti;	
	f) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma;	
	g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita all'Amministratore Unico e al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;	
	h) assumere e licenziare il personale della società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;	
	i) deliberare circa l'ammissione il recesso, la decadenza, e	

27 di 39

	L'Amministratore Unico od il Presidente del Consiglio di Ammi-	
	nistrazione e' autorizzato a riscuotere, da pubbliche ammini-	
	strazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsia-	
	si titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.	
	L'Organo Amministrativo, nei limiti delle disposizioni di leg-	
	ge in materia, avrà pure la facoltà di nominare procuratori	
	speciali per singoli atti e contratti o per determinate cate-	
	gorie di atti e contratti.	
	Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Co-	
	dice Civile nonchè i poteri in materia di ammissione, recesso	
	o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici	
	con i soci.	
	COLLEGIO SINDACALE	
	Art. 33) Il Collegio Sindacale è l'organo di controllo e di	
	vigilanza che dovrà essere istituito qualora ricorrano le con-	
	dizioni di obbligatorietà previste dal combinato disposto de-	
	gli artt. 2543 e 2477 del codice civile.	
	Qualora istituito, il Collegio Sindacale si compone di tre	
	membri effettivi e due supplenti, nominati e funzionanti a	
	norma di legge: durano tre anni e sono rieleggibili.	
	Per il compenso qualora l'assemblea stabilisca che i sindaci	
	debbano essere remunerati, la retribuzione deve essere fissata	
	prima o nell'atto della nomina per tutta la durata della cari-	
	ca.	
	Il Collegio Sindacale, se nominato, controlla l'amministrazio-	

	ne della società, vigila sull'osservanza delle leggi e del	
	presente Statuto, accerta la regolare tenuta della contabilità	
	e la corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri	
	contabili e delle scritture, a norma di legge partecipa alle	
	riunioni del Consiglio di Amministrazione ed assolve a tutte	
	le altre funzioni attribuitegli dalla legge.	
	I Sindaci, che possono in ogni momento provvedere anche indi-	
	vidualmente ad atti di ispezione e controllo, devono effettua-	
	re gli accertamenti periodici e quanto altro stabilito per	
	legge.	
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale	
	da inserirsi nell'apposito libro.	
	In sede di assemblea ordinaria di bilancio l'Organo Ammini-	
	strativo e il Collegio Sindacale devono specificatamente rife-	
	rire i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimen-	
	to degli scopi statutari e mutualistici.	
	Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre.	
	I Sindaci, infine, hanno tutti gli altri doveri e compiti sta-	
	biliti dalla legge.	
	PATRIMONIO SOCIALE	
	Art. 34) Il patrimonio della società cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un	
	numero illimitato di quote sociali del valore nominale ciascu-	
	na di Euro 52,00 (cinquantadue virgola zerozero) e non su-	
	periore al limite stabilito dalla legge;	

	Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui	
	complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di ge-	
	stione e con quote sociali eventualmente non rimborsate ai so-	
	ci receduti, esclusi o defunti;	
	c) da eventuali riserve straordinarie formate da eventuali ac-	
	cantonamenti di utili;	
	d) da ogni altra riserva prevista per legge;	
	e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società coope-	
	rativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli	
	scopi sociali;	
	f) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristruttura-	
	zione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo	
	od accantonamento costituito a copertura di particolari rischi	
	od in previsione di oneri futuri, o investimenti.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del	
	valore delle quote sottoscritte.	
	Le riserve non possono mai essere ripartite tra i soci.	
	Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versa-	
	to in più soluzioni e più precisamente:	
	a) almeno il 60% all'atto della sottoscrizione;	
	b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo ammini-	
	strativo e, in difetto, in quattro rate mensili.	
	Il capitale sociale può essere costituito anche mediante con-	

	ferimenti di beni in natura e di crediti; per le modalità di	
	conferimento si applicano le disposizioni in materia previste	
	dal codice civile.	
	RISERVE LEGALI, STATUTARIE E VOLONTARIE	
	EX ART. 2545 QUATER DEL CODICE CIVILE	
	Art. 35) Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva lega-	
	le, a questo scopo deve essere a questo destinato almeno il	
	30% (trenta per cento) degli utili netti annuali.	
	Una quota degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della coo-	
	perazione, nella misura e con le modalità previste dalla leg-	
	ge.	
	REQUISITI MUTUALISTICI	
	Art. 36) E' fatto divieto, ai sensi dell'art. 2514 del codice	
	civile, alla società cooperativa di:	
	a) distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo previsto dei buoni postali fruttiferi aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	
	b) distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento la società cooperativa dovrà devolvere	
	l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale so-	
	ciale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutuali-	
	stici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.	
	BILANCIO	
	Art. 37) Gli esercizi sociali vanno dal 1° gennaio al 31 di-	

	cembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo	
	procede alla formazione del bilancio secondo i criteri stabi-	
	liti dalla legge e lo presenta ai soci per l'approvazione en-	
	tro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio so-	
	ciale.	
	Gli Amministratori e i Sindaci, qualora nominati, debbono,	
	nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 del Codice	
	Civile, indicare specificamente i criteri seguiti nella ge-	
	stione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico:	
	il tutto ai sensi dell'art. 2545 del Codice Civile.	
	Ai sensi del comma 2 dell'art. 2545 sexies del Codice Civile,	
	la contabilità sociale deve essere organizzata in modo da per-	
	mettere di determinare l'attività svolta con i singoli soci e	
	con i soggetti estranei alla compagine sociale.	
	L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribu-	
	zione dei residui annuali al netto di tutte le spese e costi	
	pagati o a pagare, compresi gli ammortamenti e le somme even-	
	tualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economi-	
	co.	
	Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla coper-	
	tura delle perdite.	
	Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così	
	destinati;	
	a) non meno del 30% al fondo di riserva ordinaria, mai divisi-	

	bile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita	
	della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini	
	e per gli effetti di cui all'art.12 della legge 16 dicembre	
	1977, n.904;	
	b) il tre per cento alla costituzione e all'incremento del fon-	
	do mutualistico per la promozione e lo sviluppo della coopera-	
	zione che, ove la cooperativa aderisse all'Associazione nazio-	
	nale di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento coo-	
	perativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs.	
	C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 e successive modificazioni,	
	quest'ultima ne sarà la destinataria.	
	Si Applica il D. Lgs. 2 agosto 2002, n. 220.	
	In difetto di adesione tale versamento andrà effettuato al Mi-	
	nistero del lavoro (apposito capitolo del bilancio statale);	
	c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva	
	il bilancio ai fini mutualistici;	
	d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella	
	misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bi-	
	lancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e	
	mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	Nel tassativo rispetto di tale limite massimo il dividendo e-	
	rogato ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in	
	circolazione e posseduti dai soci cooperatori, sarà del due	
	per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle	

	quote da questi ultimi detenute.	
	e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva	
	il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sotto-	
	scritto e versato, nel tassativo limite massimo della varia-	
	zione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al con-	
	sumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'i-	
	stituto Nazionale di Statistica (ISTAT) per il periodo corri-	
	spondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono	
	stati prodotti.	
	In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà	
	acquistare o rimborsare quote della società con le modalità	
	previste all'art. 2529 del cod. civile.	
	f) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva	
	il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavo-	
	ratori nel tassativo rispetto delle previsioni del 3° comma	
	dell'articolo 11 del D.P.R. 29 settembre 1973 n.601 e dell'ar-	
	ticolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n.278 (approva-	
	zione del regolamento relativo alla concessione di appalti a	
	Società cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione	
	dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);	
	g) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva	
	il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di ri-	
	serva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o	
	per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale.	
	L'assemblea, può sempre deliberare, in alternativa alla desti-	

	nazione di cui alle lettere c), d) e), f) e g) che la totalità	
	degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b),	
	venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a	
	quello previsto dalla lettera g).	
	RISTORNI	
	Art. 38) L'Assemblea può deliberare l'erogazione di ristorni,	
	in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dei tratta-	
	menti economici complessivi spettanti ai soci prestatori.	
	I ristorni dovranno essere ripartiti in proporzione ai com-	
	pensi erogati a ciascun socio, nel rispetto del principio di	
	parità di trattamento previsto dall'art. 2516 del codice civi-	
	le.	
	L'erogazione potrà avvenire, in base alle decisioni dell'As-	
	semblea o mediante l' integrazione dei compensi o mediante	
	l'aumento proporzionale delle rispettive quote.	
	Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa po-	
	trà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato	
	dalla media ponderata delle percentuali relative alle presta-	
	zioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, non-	
	ché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.	
	Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle	
	transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi	
	provvisori.	
	Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle ri-	
	sultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei	

	ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla	
	scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci	
	rispetto a quelle totali. Accertati i ristorni la società po-	
	trà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:	
	1) di distribuirli in denaro o in natura;	
	2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote	
	possedute;	
	3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari,	
	la cui emissione, collocazione e funzionamento dovrà essere	
	conforme al dettato legislativo.	
	CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	Art. 39) Le controversie che potranno sorgere fra i soci oppu-	
	re fra i soci e la Società o i suoi Organi, in ordine all'in-	
	terpretazione e all'esecuzione del presente atto costitutivo e	
	successive modificazioni, con esclusione delle materie che non	
	possono formare oggetto di compromesso a norma di legge, sa-	
	ranno definite da un Collegio Arbitrale, composto da tre arbi-	
	tri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta	
	dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale compe-	
	tente.	
	Il Collegio Arbitrale funzionerà da amichevole compositore in	
	forma irrituale e deciderà entro il termine di sei mesi dal	
	suo insediamento.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del De-	
	creto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.	

	NORME TRANSITORIE E FINALI	
	Art. 40) Il funzionamento tecnico ed amministrativo della so-	
	cietà potrà essere disciplinato da un regolamento interno da	
	compilarsi dall'Organo Amministrativo e da approvarsi dall'as-	
	semblea.	
	Nello stesso Regolamento potranno essere stabiliti i poteri	
	del Direttore e del Comitato Esecutivo, se saranno nominati,	
	l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno	
	costituiti, nonché le mansioni ed il trattamento economico	
	dei soci cooperatori e/o dei dipendenti della società.	
	La delibera che approva il Regolamento e copia dello stesso	
	per essere opponibile ai terzi devono essere regolarmente de-	
	positate nel Registro delle Imprese competente.	
	Art. 41) In caso di scioglimento della Società Cooperativa, ai	
	sensi dell'art. 2545 duodecies del Codice Civile, l'Assemblea	
	determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o	
	più liquidatori stabilendone i poteri, ferma l'osservanza del-	
	le norme inderogabili di legge.	
	All'atto di rimborso del capitale sociale e dei dividendi e-	
	ventualmente maturati, viene seguito il seguente ordine di	
	rimborso con passaggio ad altra categoria dopo aver rimborsato	
	integralmente la precedente:	
	1) le quote detenute dai soci sovventori;	
	2) le quote detenute dai soci ordinari.	
	In caso di liquidazione della società, il patrimonio sociale	

	netto risultante dal bilancio di liquidazione, dedotti il ca-	
	pitale versato e rivalutato e i dividendi eventualmente matu-	
	rati di cui al comma 1 lettera c) dell'art.26 D.L.C.P.S. 14	
	dicembre 1947, n.1577, e successive modificazioni, deve essere	
	devoluto ai fondi costituiti per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione dalle associazioni nazionali di rappresen-	
	tanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, con le	
	modalità determinate dall'art.11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n.59, e, in ogni caso, a scopi di pubblica utilità conformi	
	allo spirito mutualistico.	
	Eventuali controversie verranno decise dall'Assessorato Regio-	
	nale del Lavoro e della Cooperazione, di intesa con quello	
	delle Finanze, udita la Commissione Regionale per la Coopera-	
	zione.	
	Art. 42) La Cooperativa è a mutualità prevalente ed adotterà	
	le norme previste della legge per le società a responsabilità	
	limitata, nei limiti di cui all' art. 2519 del codice civile.	
	In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità	
	prevalente si applica la previsione di cui all' art. 2545 -	
	octies del Codice civile.	
	La soppressione delle clausole relative alla mutualità preva-	
	lente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le mag-	
	gioranze previste per l'assemblea straordinaria.	
	Art. 43) Per quanto non stabilito dal presente statuto si ri-	
	chiamano le vigenti disposizioni contenute nel codice civile e	

[illegible]